

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 02/07/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue

- Ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***78 in data 20/08/2018, da rimborsarsi in 72 rate, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 6 rate.
- In sede di conteggio estintivo non le veniva restituito quanto dovuto per gli oneri non maturati: in base ad un criterio proporzionale, ha ancora diritto alla restituzione della somma di € 450,45.
- Infruttuosamente esperito il reclamo, la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo:
 - o il rimborso dell'importo di complessivi € 450,45 a titolo di quota non maturata di oneri e commissioni, oltre gli interessi dovuti come per legge sin dalla data del reclamo;
 - o il risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza dell'operato dell'intermediario e la sua violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie;
 - o il versamento degli oneri relativi alla presente procedura pari ad € 20,00 oltre all'importo di € 200,00 per spese legali da attribuire in favore della società attesa la novità e la natura non seriale della questione introdotta dalla Corte di Giustizia Europea e trattata dalla difesa;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “in via subordinata verificare o disporre le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l’eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa”.

Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Premette che la ricorrente è stata idoneamente informata di tutte le condizioni contrattuali e delle voci di costo del finanziamento in esame, ivi comprese quelle relative alle commissioni bancarie e di intermediazione e alla polizza stipulata, nonché della previsione relativa all’ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
- Quanto alle spese di istruttoria, la natura *up front* di tali costi trova conferma nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167 del 22.09.2014, nonché in numerose decisioni assunte dai diversi Collegi i quali hanno affermato “sono state versate per lo svolgimento di attività connesse e regolarmente espletate in funzione della concessione del finanziamento” pertanto non rimborsabili.
- Le commissioni di intermediazione si riferiscono alle “commissioni riconosciute all’intermediario del credito addebitate direttamente a Consumatore per le attività precedenti alla concessione del finanziamento al Consumatore stesso”. In caso di estinzione anticipata del prestito, tali commissioni non sono rimborsabili in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito e non rapportate alla durata del finanziamento.
- Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, si osserva in primo luogo che detta richiesta non risulta supportata da alcuna prova circa l’entità e l’esistenza del nocumento, essendosi questa limitata ad allegare il contratto inerente il finanziamento stipulato.
- La domanda di rimborso delle spese legali è infondata tenuto conto che per l’orientamento prevalente dei Collegi dette spese sono liquidabili solo in casi eccezionali di particolare complessità.
- Non residuano oneri rimborsabili, come dal prospetto che segue.
- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che la ricorrente nel ricorso formula le domande di rimborso della quota non maturata degli oneri contrattuali oltre i relativi interessi legali, di risarcimento del danno per la scorrettezza della condotta dell’intermediario e per la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, di refusione delle spese legali e, in via subordinata, di verifica del costo effettivo del finanziamento e del superamento dei tassi soglia con risarcimento del danno. Il Collegio evidenzia che il reclamo contiene unicamente la richiesta di restituzione degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata, ma non riporta le altre domande formulate invece nel ricorso. In ossequio all’orientamento costantemente seguito dai Collegi e alla disciplina della procedura ABF, dunque, queste ultime non potranno essere esaminate per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso (cfr. Collegio di Milano, n. 1412/2014). Il Collegio valuta pertanto la sola richiesta di restituzione degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata con gli interessi legali.

Secondo il primo consolidato orientamento dell’ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata



del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014).

Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente *ex art.* 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor),



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Nel merito della presente vicenda, sulla base degli orientamenti ABF il Collegio ritiene che le Commissioni intermediazione abbiano natura *up front*. Nel documento SECCI è presente indicazione dell'intermediario del credito intervenuto per la sottoscrizione del contratto.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 416,78. L'importo così calcolato è inferiore al rimborso richiesto dalla ricorrente che applica il criterio *pro rata temporis*.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto al rimborso di € 416,78, oltre interessi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 416,78, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA